

# COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

AREA 4: URBANISTICA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 23/A4 del registro

Data **03/12/2019**

Oggetto: Diniego di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del Decreto legge 30/09/2003 n° 269, convertito con modificazioni nella L. 326 del 24/11/2003 art. 32, richiesta con istanze di condono edilizio prot. n° 36461 del 10/12/2004 a nome di Petrolà Dora e prot. n° 36464 del 10/12/2004 a nome di Tripi Giuseppina

---

Il giorno 03/12/2019 in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 4 – URBANISTICA, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.

Registro generale n. 1345

## **Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica**

### **Visto:**

- il fascicolo di repressione n° 921 agli atti di questo Ufficio riguardante la costruzione abusiva di c.da Bassano s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente al N.C.T. foglio 9 particella 582, oggi al N.C.E.U. al foglio 9 particella 1469, consistente in un immobile a tre elevazioni fuori terra con copertura piana, oltre torrino scala;

- l'ordinanza n°40 del 08/07/2004 con la quale questo Ufficio ha ordinato alle signore Tripi Giuseppina, nata a Palermo il 25/04/1961, Petrolà Dora, nata a Palermo il 24/12/1964 entrambe residenti in c.da Bassano n° 12 e Tripi Aurelia, nata a Palermo l'11/07/1970 oggi residente in C.da Bassano n° 10, la immediata sospensione dei lavori di costruzione di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra in C.A. con copertura piana il tutto realizzato su di un lotto identificato catastalmente al foglio 9 particelle 583 e 583, oggi al N.C.E.U. al foglio 9 particella 1469;

- l'istanza di condono prot. n° 36461 del 10/12/2004 a nome di Petrolà Dora, meglio sopra generalizzata, per la sanatoria dell'appartamento a piano primo di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, oltre ½ di piano seminterrato e di terrazza calpestabile realizzato su di un lotto identificato catastalmente al N.C.T. al foglio n° 9 particella 582, oggi al N.C.E.U. al foglio 9 particella 1469;

- l'istanza di condono prot. n° 36464 del 10/12/2004 a nome di Tripi Giuseppina, meglio sopra generalizzata, per la sanatoria dell'appartamento a piano secondo di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, oltre ½ di piano seminterrato e di terrazza calpestabile realizzato su di un lotto identificato catastalmente al N.C.T. al foglio n° 9 particella 582, oggi al N.C.E.U. al foglio 9 particella 1469;

- vista la nota prot. n° 20004 del 11/06/2019 indirizzata alla signora Petrolà Dora, meglio sopra generalizzata, di avvio di procedimento del diniego di condono edilizio, regolarmente notificata in data 28/06/2019;

- vista la nota prot. n° 20012 del 11/06/2019 indirizzata alla signora Tripi Giuseppina, meglio sopra generalizzata, di avvio di procedimento del diniego di condono edilizio, regolarmente notificata in data 28/06/2019;

### **Preso atto:**

- che dalla verifica istruttoria condotta da questo Ufficio sulla Carta Tecnica Regionale (ripresa aerofotogrammetrica volo maggio-giugno 2013) non risulta la sussistenza delle opere edilizie in argomento sui luoghi alla data di marzo 2003, termine ultimo stabilito dalla L. 326/03 per la sanabilità degli immobili;

- che, alla luce di quanto esposto, per le opere abusive in questione non trova applicazione il comma 25 dell'art. 32 della L. 326/03 (sanatoria consentita per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003) e per questo motivo le suddette opere non risultano suscettibili di sanatoria;

**Ravvisata** la regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente provvedimento per le ragioni quali si evincono dalle argomentazioni e motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica prescritto dall'art. 147 bis comma 1 del TUEL introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito, con modificazioni in legge 07/12/2012 n° 213;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del TUEL, introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito, con modificazioni in legge 07/12/2012 n° 213 non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area 2;

Tutto ciò premesso,

**Vista** la L. 28/02/1985 n° 47 e s.m.i.;

**Vista** la L. R. 10/08/1985 n° 37 e s.m.i.;

**Vista** la L. 326/03.

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

**Visto** lo strumento urbanistico comunale vigente;

**Ritenuto** che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per rigettare la suddetta istanza per le motivazioni sopra evidenziate.

### DETERMINA

Per le motivazioni esplicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di adottare il Provvedimento di diniego della Concessione edilizia in sanatoria per le opere edilizie abusive oggetto delle istanze di condono edilizio:

- prot. n° 36461 del 10/12/2004 a nome di Petrolà Dora, nata a Palermo il 24/12/1964
  - prot. n° 36464 del 10/12/2004 a nome di Tripi Giuseppina, nata a Palermo il 25/04/1961
- entrambe residenti in c.da Bassano n° 12

in quanto le opere abusive in argomento rientrano nell'ipotesi di insanabilità di cui all'art. 32 comma 25 della legge 326/03, trattandosi di opere realizzate in data successiva ai termini di sanabilità stabiliti dalla stessa L. 326/03;


Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica  
Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro



### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica  
Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro



---

Affissa all'albo pretorio il - 3 DIC, 2019  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 19 DIC, 2019

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ - 3 DIC, 2019 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"

Misilmeri, li

*vice*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

---